

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 29-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

Ciancetta Romilde (c.f. CNCRLD65A64G482H) e Cesa Erminia (c.f.: CSERMN73H47E435L), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Di Lorenzo e dall'avv. Mauro Cirone,

di

ANNA ALMONTI SRLS con sede in VIA ALESSANDRO TASSONI 102 PESCARA,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che con ricorso depositato in data 03/03/2026 le sig.re Ciancetta Romilde e Cesa Erminia, rappresentate e difese dagli Avv.ti Vincenzo Di Lorenzo e Mauro Cirone, hanno chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società ANNA ALMONTI S.r.l.s. (C.F. 02305440683), deducendo l'esistenza di crediti di natura lavoristica rimasti insoddisfatti e l'impossibilità di ottenerne il pagamento mediante azioni esecutive, con conseguente necessità di accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia INPS.

Rilevato, quanto alla posizione della ricorrente Ciancetta Romilde, che la stessa ha allegato di aver intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 16/04/2024 al 30/09/2024 e di essere rimasta creditrice delle retribuzioni maturate, con successiva sottoscrizione di verbale conciliativo avanti al conciliatore sindacale e dichiarazione di esecutorietà del verbale



in data 03/10/2025, con notifica del titolo e del precetto in data 09/10/2025; che il credito azionato risulta pari ad euro 2.807,19.

Rilevato, quanto alla posizione della ricorrente Cesa Erminia, che la stessa ha allegato di essere stata dipendente della società debitrice con interruzione del pagamento degli emolumenti a partire dal mese di settembre 2024 e dimissioni per giusta causa in data 07/12/2024; che su ricorso è stato emesso decreto ingiuntivo n. 116/2025 (provvisoriamente esecutivo) con notifica a mezzo PEC e successivo precetto; che, persistendo l'inadempimento, è stato esperito tentativo di esecuzione mobiliare presso il debitore con esito negativo (verbale di pignoramento mobiliare negativo del 31/01/2026), e che il credito azionato risulta pari ad euro 9.089,80.

Dato atto che la società resistente, pur ritualmente convocata dalla Cancelleria tramite PEC, non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace;

Considerato che la società debitrice ha sede legale nel circondario del Tribunale di Pescara (Pescara, via Alessandro Tassoni n. 102), con conseguente competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato altresì che la società è costituita in forma di società a responsabilità limitata semplificata e che l'attività dichiarata riguarda il commercio al dettaglio di abbigliamento, scarpe e accessori; rilevato inoltre che la visura camerale attesta lo stato attività: impresa inattiva e la cessazione dell'unità locale (negozio) con decorrenza 17/01/2026.

Considerato che ai sensi dell'art. 121 CCII le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;

Rilevato che dall'ultimo bilancio depositato (esercizio chiuso al 31/12/2023) risultano, tra l'altro: ricavi pari ad euro 239.626, totale attivo pari ad euro 141.887, debiti complessivi pari ad euro 175.090 (di cui esigibili entro l'esercizio successivo euro 174.992), nonché perdita di esercizio pari ad euro 37.510;

Rilevato che, per quanto qui rileva, il dato dei ricavi (euro 239.626) risulta superiore al limite di euro 200.000 previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, sicché la società non risulta in possesso congiunto dei requisiti di "impresa minore" e deve ritenersi assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ferma restando l'ulteriore valutazione del presupposto oggettivo.



Ritenuto che lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, può desumersi da inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che, nel caso di specie, oltre al grave e persistente inadempimento dei crediti lavoristici azionati dalle ricorrenti, risulta documentata una consistente esposizione verso enti pubblici, ed in particolare:

debiti tributari risultanti dalla certificazione ex art. 367 CCII dell'Agenzia delle Entrate, per un ammontare complessivo (sommatoria delle partite indicate nel prospetto) pari ad euro 75.640,00;

debiti contributivi INPS risultanti dalla certificazione ex art. 363 CCII, pari ad euro 40.201,73;

debiti INAIL risultanti dai prospetti "stampa dei titoli – scoperti", pari complessivamente ad euro 1.027,23 (somma degli importi "scoperto" riportati nelle singole partite).

Rilevato pertanto che l'esposizione debitoria complessiva documentata supera ampiamente superiore alla soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;

Considerato che tale rilevante e plurima esposizione debitoria verso creditori privati e pubblici, unitamente all'infruttuosità dell'azione esecutiva mobiliare esperita dalle ricorrenti (pignoramento mobiliare negativo) e allo stato di inattività risultante dalla visura camerale, integra un quadro sintomatico di incapacità strutturale dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Ritenuto pertanto che risulta provato, alla luce degli atti acquisiti, lo stato di insolvenza della società debitrice;

Ritenuto, per le ragioni che precedono, che sussistono il presupposto soggettivo e quello oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice ai sensi dell'art. 121 CCII.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di ANNA ALMONTI SRLS (C.F. 02305440683), con sede in VIA ALESSANDRO TASSONI 102 PESCARA

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott. Michele Pomponio con studio in Viale R. Margherita, 71 65123 Pescara, professionista



iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 22/09/2026 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 19/05/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

